

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 49

Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla l.r. 82/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

Nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), e dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 (Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/

UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), lo Stato ha introdotto disposizioni volte ad attuare programmi di risoluzione delle crisi nei confronti delle rispettive banche, tutte in situazione di amministrazione straordinaria e, nel contempo, ha dettato regole che hanno colpito gli obbligazionisti di tali banche;

1. La l.r. 82/2015 ha introdotto, all'articolo 21, una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato dallo Stato, stanziando, a tal fine, una somma pari ad euro 200.000,00;

2. Il sopracitato articolo 21 della l.r. 82/2015 ha altresì stabilito che per accedere al contributo, destinato alle persone fisiche residenti in Toscana, occorre essere obbligazionisti delle banche coinvolte ed avere un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000,00;

3. Occorre modificare l'articolo 21, in quanto non tiene conto del mutato quadro giuridico che rende più corretto parlare di "azione risarcitoria o di tutela legale" anziché di sola "assistenza legale";

4. Occorre, inoltre, intervenire, al fine di eliminare aggravii per i cittadini beneficiari della norma, sul sopracitato articolo 21 eliminando il riferimento all'ISEE;

5. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, ma occorre altresì modificare le modalità di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti, indipendentemente che essi si siano rivolti ad associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), ovvero ad associazioni non iscritte al medesimo elenco, o anche a legali privati.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie.
Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 82/2015

1. L'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno delle

persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio) decaduto per mancata conversione, e successivamente dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016"), articolo 1, commi 842-861, che ha fatti salvi gli effetti prodotti dal citato d.l. 183/2015.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 2 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 12 luglio 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 luglio 2016, n. 108

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 luglio 2016

Approvata in data 26 luglio 2016

Divenuta legge regionale 44/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009

Art. 2 - Oggetto e finalità. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 51/2009

Art. 3 - Realizzazione strutture sanitarie. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 51/2009

Art. 4 - Verifica sul possesso dei requisiti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 51/2009

Art. 5 - Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 51/2009

Art. 6 - Mantenimento dei requisiti. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 51/2009